

INDICE

TITOLO I.....	1
ART.1 - DENOMINAZIONE-SEDE	1
ART.2 - DOMICILIO DEI SOCI	1
ART.3 - DURATA	1
TITOLO II	1
ART.4 - OGGETTO	1
TITOLO III.....	2
ART.5 - CAPITALE	2
ART.6 - AZIONI E OBBLIGAZIONI	3
ART.7 - DIRITTO DI PRELAZIONE	3
ART.8 - DIRITTO DI RECESSO.....	4
ART.9 - UNICO AZIONISTA.....	6
ART.10 - VERSAMENTI-FINANZIAMENTI SOCI- PATRIMONI DESTINATI .	6
TITOLO IV - ASSEMBLEA.....	7
ART.11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.....	7
ART.12 - PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA ALL'ASSEMBLEA	7
ART.13 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA	7
ART.14 - ASSEMBLEA ORDINARIA	8
ART.15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA	8
ART.16 - ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE	9
TITOLO V	9
ART.17 - AMMINISTRAZIONE.....	9
ART.18 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ...	10
ART.19 - RAPPRESENTANZA LEGALE.....	10
ART.20 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	10
TITOLO VI	10
ART.21 - COLLEGIO SINDACALE.....	10
ART.22 - REVISORE CONTABILE.....	10
TITOLO VII.....	11
ART.23 - BILANCIO DI ESERCIZIO.....	11
ART.24 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI.....	11
ART.25 - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'	11
TITOLO VIII	11
ART.26 - FORO COMPETENTE.....	11
ART.27 - RINVIO	11

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI
"Azienda Trasporti Collettivi e Mobilità S.p.A."

TITOLO I

ART.1 - DENOMINAZIONE-SEDE

E' costituita una società per azioni denominata **"Azienda Trasporti Collettivi e Mobilità S.p.A."** o, in forma abbreviata, **"ATCM S.p.A."**.

La società ha sede nel Comune di Modena all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART.2 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ART.3 - DURATA

La durata della società è fissata fino al giorno 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

ART.4 - OGGETTO

La società ha per oggetto:

- l'esercizio, l'organizzazione, l'impianto e la gestione complessiva dei servizi di trasporto pubblico autofilotranviario e ferroviario di persone e cose in ambito urbano, suburbano ed extraurbano;
- l'esercizio, l'organizzazione, l'impianto e la gestione dei servizi di trasporto privato di viaggiatori e merci;
- l'esercizio delle attività di noleggio ferroviario e di autoveicoli con e senza conducente;
- servizi ferroviari per conto di altri gestori;
- l'esercizio delle attività connesse alla mobilità ed al trasporto, quali il trasporto di persone per interesse turistico, trasporto scolastico, disabili e anziani, servizi di collegamento al sistema aeroportuale, servizi di gran turismo, servizi sostitutivi delle FF.SS. o di altri vettori, servizi atipici di trasporto anche con sistemi a chiamata, servizi di trasporto intermodale, servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio ed i centri di interesse collettivo, trasporto e scambio di effetti postali, trasporto merci per conto terzi, trasporto funebre e servizi post-mortem, comprese le attività a questi complementari e di coordinamento dei servizi operanti sul territorio;
- gestione dei titoli di viaggio e dei servizi automatizzati o informatizzati di bigliettazione, anche per conto terzi;
- assunzione in concessione di sistemi di trasporto non tradizionali quali scale mobili, tappeti mobili e analoghi, ovvero di sistemi di trasporto su sede propria, quali tramvie, metropolitane, ferrovie e simili;
- gestione di parcometri, parchimetri, parcheggi, aree attrezzate per la sosta, rimozione auto, sistemi integrati di controllo del traffico, gestione del preferenziamento semaforico, accesso ai centri urbani ed i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo e quant'altro attinente al trasporto;
- progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di opere ed infrastrutture connesse al trasporto in genere;
- programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di viabilità e traffico;
- realizzazione di rotabili a trazione elettrica, montaggio e messa in servizio di filobus;
- realizzazione e gestione di impianti di manutenzione e riparazione: officina meccanica, motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista anche per conto terzi e servizi manu-

tentivi per conto terzi di veicoli ferroviari, di linee aeree ferroviarie e filoviarie ed armamento;

- costituzione e/o partecipazione ad enti o società a capitale pubblico, privato, misto per l'amministrazione o gestione di attività nel settore dei servizi di trasporto e di mobilità e, comunque, per tutte le attività contenute nell'oggetto sociale.

La società potrà svolgere attività complementari o strumentali al servizio principale ed in particolare:

- vigilanza delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici;
- commercio all'ingrosso di pezzi di ricambio e di complessi meccanici ed elettromeccanici, nuovi ed usati;
- attività di gestione e promozione turistica;
- l'assunzione di rappresentanze e di deposito merci;
- attività di riscossione per conto degli enti impositori di sanzioni, multe, pedaggi, imposte, diritti, tasse e quant'altro;
- gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità;
- servizio affissioni;
- servizio di deposito, custodia e manutenzione di mezzi di terzi;
- gestione immobiliare;
- gestione, esecuzione e manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale;
- sicurezza stradale e pronto intervento stradale;
- trattamento dei rifiuti solidi urbani, liquidi e gassosi connessi ai cicli di manutenzione e pulizia dei veicoli e degli impianti fissi, anche conto terzi connessi con le lavorazioni;
- elaborazione di progetti e direzione lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate a/dai soggetti terzi;
- ricerca, consulenza, assistenza tecnica, amministrativa, contabile e finanziaria nel settore dei trasporti e delle attività connesse;
- organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;
- svolgere ogni altra funzione, connessa alla mobilità, assegnata dagli enti locali nel rispetto della normativa vigente.

Per il raggiungimento di detti scopi la società potrà agire in proprio, su mandato, in ogni altra forma di collaborazione con terzi, a mezzo di società controllate e collegate.

La società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e finanziarie – ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari – ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale; potrà inoltre ricevere finanziamenti da soci, da società controllanti, controllate (anche da una stessa controllante), collegate, purché nei limiti e sotto l'osservanza dell'art. 11, terzo comma, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successivi provvedimenti di attuazione.

Potrà anche assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere, pubbliche o private.

Sono, comunque, espressamente escluse le attività di cui alla L. 2 gennaio 1991 n. 1, di raccolta del pubblico risparmio di cui al D.Lgs. 1/09/1993 n. 385, dell'erogazione del credito al consumo e ogni altra attività riservata per legge agli iscritti ai Collegi, Ordini o Albi Professionali.

TITOLO III

ART.5 - CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 19.500.000,00 (diciannovemilionicinquecentomila) rappresentato da numero 19.500.000 (diciannovemilionicinquecentomila) azioni del valore nominale pari a 1 (uno) Euro cadauna. Il capitale sociale potrà essere aumentato con conferimenti in denaro, in natura e/o con capitalizzazione delle riserve disponibili, con delibera

dell'assemblea straordinaria dei soci presa a norma di legge. Chi conferisce beni in natura deve presentare la relazione giurata di un esperto designato ai sensi dell'art. 2343 c.c..

ART.6 – AZIONI E OBBLIGAZIONI

Le azioni sono ordinarie, nominative ed indivisibili e vengono emesse al loro valore nominale. Il valore nominale corrisponde a una frazione del capitale sociale; ogni azione attribuisce un solo diritto di voto.

In caso di aumento del capitale sociale è possibile emettere azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. All'atto dell'aumento del capitale sociale con conferimenti in denaro, i soci hanno il diritto d'opzione in proporzione al numero delle azioni possedute.

L'offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese, a norma dell'art. 2441 secondo comma c.c..

Contestualmente l'organo amministrativo della società invia a ciascun socio un avviso a mezzo raccomandata con l'invito ad esercitare il proprio diritto di opzione.

I soci hanno diritto a non meno di trenta giorni a far tempo dalla data di pubblicazione dell'offerta per esercitare i loro diritti di opzione.

I soci che esercitano il loro diritto di opzione hanno anche il diritto, a condizione che ne facciano richiesta contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, di sottoscrivere, in proporzione alle azioni rispettivamente detenute, le azioni rimaste inoperte, a termini e secondo le modalità previste dalla legge e dalla delibera dell'assemblea dei soci che ha autorizzato l'aumento di capitale.

Ove gli interessi della società lo richiedano, i diritti di opzione possono venire esclusi o limitati dalla delibera dell'assemblea dei soci che autorizza l'aumento di capitale.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, a termini della delibera dell'assemblea dei soci che ha autorizzato l'aumento di capitale, devono essere pagate con conferimento in natura.

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili a norma degli artt. 2410 e ss. c.c. con delibera assunta dall'assemblea straordinaria a norma del successivo art.15 del presente statuto.

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Detto limite può essere superato a norma dell'art. 2412 c.c. se, per l'eccedenza, le obbligazioni emesse sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali e, nel caso di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili stessi, e negli altri casi previsti dalla legge.

I versamenti sui corrispettivi delle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo secondo le modalità da questo fissate.

Sui ritardati pagamenti decorrerà l'interesse di mora pari al tasso legale vigente all'atto della sottoscrizione, maggiorato nella misura comunque non superiore a tre punti percentuali, che l'organo amministrativo determinerà di volta in volta, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c..

ART.7 - DIRITTO DI PRELAZIONE

7.1 In caso di trasferimento delle azioni sociali per atto tra vivi è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

7.2 Il trasferimento di cui al presente articolo, qualora non consti da atto scritto la rinuncia preventiva al diritto di prelazione, sarà soggetto alle seguenti modalità, termini e condizioni:

il socio che ha intenzione di trasferire in tutto o in parte le sue azioni di cui è titolare, dovrà darne comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando nella medesima le generalità del cessionario e le condizioni della cessione fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

Il presidente del consiglio di amministrazione entro dieci giorni seguenti dal rice-

vimento, dovrà darne comunicazione agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- a) ogni socio interessato all'acquisto dovrà comunicare, sempre con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la sua intenzione al presidente del consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione;
- b) le azioni dovranno essere trasferite entro sessanta giorni dalla data in cui il presidente del consiglio di amministrazione avrà comunicato al socio offerente a mezzo raccomandata da inviarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui sub a), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c.. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario il perfezionamento del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella *denuntiatio*.

- 7.3 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero di trasferire tutte le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione nei termini di cui al precedente punto 7.2 lett. b).

Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo stesso termine di sessanta giorni trasferire tale numero di azioni al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni originariamente previste. Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà sulle azioni.

Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità e i termini di cui sopra; la durata di usufrutto sarà la stessa indicata nella *denuntiatio*; se trattasi di usufrutto vitalizio, la durata sarà corrispondente alla vita della persona che il socio offerente ha indicato nella *denuntiatio* quale usufruttuario.

E' vietata la costituzione di diritti reali di garanzia sulle azioni, salvo che non sia stato preventivamente autorizzato dagli altri soci, i quali decideranno con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Ai soci spetterà il diritto di prelazione, con le modalità sopra specificate, nel caso di escussione del pegno sulle azioni stesse. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato al prezzo determinato nell'ambito della procedura di escussione del pegno.

Nel caso di vendita congiunta di azioni da parte di più soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le azioni poste in vendita.

- 7.4 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui sopra, è richiesto il gradimento dell'organo amministrativo.

Pertanto, in tal caso, il socio dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione delle azioni da alienare.

Il consiglio di amministrazione delibera con le maggioranze di cui al presente statuto.

La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio.

L'organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, al socio la decisione sul gradimento.

Qualora entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni.

Il gradimento potrà essere negato soltanto nei seguenti casi:

- ad imprese concorrenti, ad amministratori, dipendenti o soci di imprese concorrenti, a società controllate da imprese concorrenti;
- a soggetti che siano notoriamente insolventi;
- a soggetti che abbiano subito condanne penali ancorché non definitive o che risultino indagati in procedimenti penali o comunque coinvolti in inchieste giudiziarie penali per reati di corruzione, concussione, contro il patrimonio o di criminalità organizzata;
- a soggetti con i quali la società abbia in corso controversie giudiziali o arbitrali anche semplicemente minacciate;
- a soggetti in capo ai quali sia possibile dimostrare l'esistenza di interessi in conflitto con l'interesse della società.

7.5 In ogni caso il trasferimento di azioni per atto tra vivi non avrà efficacia nei confronti della società se non preventivamente autorizzato dal Ministero delle Finanze, ciò in ossequio al disposto dell'art. 2, co. 4 del D.M. 11/09/2000 n. 289.

ART.8 - DIRITTO DI RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste al presente articolo come più avanti indicate.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c..

Compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine della società;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta al presidente del consiglio di amministrazione.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se

emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione del valore di cui sopra e ottenere copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349, comma 1 c.c..

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superare a 60 giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate.

Le azioni inoplate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3 c.c..

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445, commi 2, 3 e 4 c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

ART.9 - UNICO AZIONISTA

Quando le azioni risultano appartenere ad un solo socio o muta l'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'art. 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome, della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ART.10 - VERSAMENTI-FINANZIAMENTI SOCI- PATRIMONI DESTINATI

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi, che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione dell'assemblea.

La società potrà inoltre costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. c.c..

La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea dei soci con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

ART.11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, su decisione dell'organo amministrativo, presso la sede della società, o altrove purchè in Italia. L'assemblea viene convocata mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero pubblicato su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Resto del Carlino" – edizione di Modena, "Nuova Gazzetta di Modena", "Il Sole 24 Ore", almeno quindici giorni prima dell'assemblea, in alternativa l'assemblea potrà essere convocata con lettera raccomandata fatta pervenire agli azionisti al domicilio risultante dal libro dei soci e comunque con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Tale avviso potrà inoltre indicare la data per una seconda convocazione dell'assemblea nel caso in cui la prima vada deserta, che non può cadere nello stesso giorno. Le assemblee non convocate a termini della procedura sopra indicata sono comunque valide, se all'assemblea è presente o rappresentata la totalità del capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tali ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo assenti dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nelle ipotesi previste dall'art. 2364 c.c.; l'assemblea straordinaria deve essere convocata secondo le disposizioni di legge.

ART.12 - PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA ALL'ASSEMBLEA

Possono intervenire in assemblea soltanto gli azionisti aventi diritto di voto; i soci inoltre dovranno depositare i loro certificati azionari presso la sede della società o le banche o altre istituzioni indicate nell'avviso di assemblea, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare e in tal caso, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2372 c.c..

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di due soci.

ART.13 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza e/o impedimento dal vice presidente se nominato, o dal consigliere più anziano di età, in difetto l'assemblea designa il proprio presidente.

Il presidente è assistito da un segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

E' compito del presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni.

Le votazioni nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal presidente dell'assemblea.

Le votazioni vengono effettuate per scrutinio palese.

Il presidente, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, quando lo ritenga il caso, può farsi assistere da due scrutatori.

Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal segretario, o dal notaio, e riportato in apposito libro.

E' consentito l'intervento all'assemblea mediante videoconferenza.

ART.14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste per le società per azioni di cui agli artt. 2368 e 2369 c.c..

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci e dei revisori contabili, se nominati;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) autorizzazione degli amministratori, se del caso, allo svolgimento di attività concorrenti;
- f) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;
- g) delibera ex art. 2446 co. 1 c.c., sull'adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore a 1/3;
- h) delibera in ordine all'autorizzazione all'organo amministrativo per dare esecuzione ai piani strategici, industriali e finanziari predisposti dal medesimo, di cui al successivo art.20 del presente statuto, ferma la responsabilità dell'organo amministrativo per gli atti compiuti ex art. 2364 punto 5 c.c..

Salvo una diversa deliberazione unanime dell'assemblea, la nomina delle cariche sociali avverrà secondo il seguente procedimento:

- a) ciascun socio potrà presentare una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in un numero massimo pari a quello dei nominandi amministratori o sindaci;
 - b) ciascun socio potrà votare una sola lista;
 - c) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro ecc. fino ad un numero pari a quello dei nominandi;
 - d) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente;
 - e) risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;
 - f) i voti ottenuti da uno stesso candidato in più liste non possono essere sommati;
- in caso di parità di quoziente sarà preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Nel caso di partecipazione contemporanea al capitale della società di enti pubblici territoriali e di soci privati, ai primi spetterà la designazione di almeno due consiglieri di amministrazione e del presidente del collegio sindacale.

La nomina e la revoca dei suddetti amministratori e del presidente del collegio sindacale è regolata dall'art. 2449 del c.c..

ART.15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;

- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione dei prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili;
- d) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art.10 del presente statuto;
- e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

ART.16 - ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

TITOLO V

ART.17 - AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri anche non soci, secondo la determinazione dell'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione sceglie all'interno dei suoi membri un presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, la quale può inoltre scegliere tra i membri del consiglio di amministrazione un vice presidente per sostituire il presidente quando questi è assente o indisponibile; nel caso di cui sopra, la sola firma del vice presidente farà piena prova verso i terzi dell'assenza o dell'indisponibilità del presidente.

Gli amministratori restano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualsiasi momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Alla scadenza del mandato il consiglio di amministrazione verrà nominato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare uno o più amministratori delegati, direttori generali, procuratori speciali, mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti determinandone i relativi poteri e compensi.

Il presidente del consiglio di amministrazione nominerà di volta in volta un segretario anche tra non membri del consiglio di amministrazione.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione con cadenza almeno semestrale.

Qualora per rinuncia o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori, il consiglio di amministrazione decade immediatamente e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, nel frattempo il consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

L'amministratore deve in ogni caso dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società.

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo che verrà determinato dall'assemblea dei soci.

I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Gli amministratori debbono essere scelti tra persone dotate di speciali cognizioni tecniche o amministrative, per studi compiuti e di particolare esperienza professionale e/o imprenditoriale maturata in materia di trasporti e/o di società commerciali.

La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la qualità di amministratore e dirigente di un ente locale socio o di altri enti pubblici territoriali soci, nonché dei loro coniugi e con le situazioni previste dall'art. 2390 c.c..

ART.18 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I verbali delle riunioni, nonché le deliberazioni assunte debbono essere trascritti su apposito libro tenuto a cura del consiglio di amministrazione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione hanno luogo presso la sede sociale, ma possono tenersi anche altrove, purché in Italia.

La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta dal presidente o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa.

Di regola, fra la data dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno cinque giorni, salvo i casi d'urgenza per i quali è ammessa la deroga al termine stabilito, per i quali è sufficiente un preavviso di giorni due.

Gli inviti di convocazione potranno farsi tramite raccomandata a.r., telegramma, fax o e-mail.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate con la presenza della maggioranza dei suoi membri e quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

L'intervento degli amministratori alle riunioni può avvenire tramite videoconferenza o teleconferenza.

ART.19 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale della società in tutte le procedure legali, nonché la rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi e la firma sociale sono affidate al presidente del consiglio di amministrazione, nonché se nominati e, nell'ambito delle deleghe loro attribuite, al direttore o agli amministratori delegati; nel caso di assenza o indisponibilità del presidente, detti poteri spettano altresì al vice presidente.

ART.20 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al consiglio di amministrazione spettano i più ampi poteri occorrenti per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazione di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento o l'attuazione degli scopi sociali, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge. Il consiglio di amministrazione predispone i piani strategici, industriali e finanziari entro sei mesi dal suo insediamento valevoli per la durata del suo mandato. Essi dovranno essere sottoposti entro i 60 giorni successivi dall'approvazione da parte del consiglio di amministrazione, alla preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci, a norma dell'art.14 del presente statuto, al fine di autorizzare l'organo amministrativo a dare loro esecuzione.

TITOLO VI

ART.21 - COLLEGIO SINDACALE

La società è controllata da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2399 c.c..

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c..

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.

L'assemblea, nel nominare i sindaci, designa il presidente del collegio sindacale e determina i compensi a norma dell'art. 2402 c.c..

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, la riunione può svolgersi mediante videoconferenza.

ART.22 - REVISORE CONTABILE

Il controllo contabile spetta al collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio per legge, ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci di attribuire il con-

trollo contabile a un revisore o una società di revisione.

Il revisore o la società di revisione, quando incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 - quinquies c.c..

In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

TITOLO VII

ART.23 - BILANCIO DI ESERCIZIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo dovrà redigere il bilancio di esercizio a norma di legge.

ART.24 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

L'utile netto realmente conseguito verrà ripartito come segue: 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che questa non avrà raggiunto il limite di cui all'art. 2430 c.c., il resto verrà distribuito ai soci, oppure accantonato come ulteriore riserva, oppure utilizzato per altra finalità deliberata dall'assemblea al momento dell'approvazione del bilancio.

ART.25 - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso dovranno essere stabilite dall'assemblea, a norma dell'art. 2487 c.c..

TITOLO VIII

ART.26 - FORO COMPETENTE

Qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

ART.27 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società per azioni.